

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 4 – 21 luglio 2023

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

| CAUSA | OGGETTO | AMMINISTRAZIONI |
|---|--|--|
| <p>C-157/23</p> <p>ITALIA</p> <p>(Corte di Cassazione)</p> <p>(Scad. 06-07-2023)</p> <p>Avv. M. Santoro</p> <p>Avv. M. T. Lubrano Lobianco</p> <p>CT 18602/23</p> | <p>Tutela dei consumatori</p> <p>Responsabilità da prodotto difettoso - Estensione della responsabilità da produttore a fornitore - Fornitore con denominazione, marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore</p> <p>Interpretazione della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.</p> <p><i>Dubbio se la responsabilità per prodotto difettoso del produttore si estenda al fornitore anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quelli del produttore.</i></p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN</p> <p>MIN. INFR. E TRASPORTI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |
| <p>C-208/23</p> <p>ITALIA</p> <p>(Corte di Cassazione)</p> | <p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Mandato di arresto europeo - Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi- Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>(Scad. 21-07-2023)</p> <p>Avv. S. Faraci Avv. D. Maimone</p> <p>CT 15370/23</p> | <p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</p> <p>Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.</i></p> | <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE D'INFRAZIONE</p> |
|---|---|--|

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

| CAUSA | OGGETTO | AMMINISTRAZIONI |
|---|--|--|
| <p>C-164/23</p> <p>UNGHERIA</p> <p>(Scad. 06-07-2023)</p> <p>Avv. G. Santini Avv. A. Lipari</p> <p>CT 18368/23</p> | <p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Orario di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro del tempo impiegato dai conducenti professionisti di autobus per recarsi dal proprio domicilio ai depositi esterni e per tornare da questi ultimi al proprio domicilio</p> <p>Interpretazione dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006</p> <p><i>Dubbio sul significato da attribuire alla definizione di "sede di attività del datore di lavoro da cui il conducente dipende" dalla quale scaturisce la possibilità di qualificare o meno come orario di lavoro il tempo impiegato dai conducenti professionisti di autobus per recarsi dal proprio domicilio ai depositi esterni e per rientrare da questi ultimi al proprio domicilio.</i></p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. INFR. E TRASPORTI</p> <p>INPS</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>C-169/23</p> <p>UNGHERIA</p> <p>(Scad. 21-07-2023)</p> <p>Avv. E. De Bonis</p> <p>CT 20314/23</p> | <p style="text-align: center;">Tutela dei dati personali</p> <p>Informazioni da fornire qualora i dati personali siano generati dal titolare del trattamento - Certificati di immunità</p> <p>Interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 14 (rubricato "<i>Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato</i>"), par. 5, lett. c) del RGPD a norma del quale: "I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: [...] c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato".</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità anche in caso di dati generati dal titolare del trattamento nel medesimo procedimento, come avviene con riguardo ai dati acquisiti e trattati in relazione ai certificati di immunità, della deroga di cui all'art. 14, par. 5, lett. c) del RGPD, la quale sembrerebbe riguardare strictu sensu solo l'ipotesi di dati ottenuti presso terzi.</i></p> | <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. SALUTE</p> <p style="text-align: center;">GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> |
| <p>C-170/23</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 12-07-2023)</p> <p>Avv. G. Greco</p> <p>CT 19375/23</p> | <p style="text-align: center;">Tutela dei consumatori</p> <p>Pacchetti turistici e servizi turistici collegati-Diritto di recesso - Indennità di risoluzione dell'organizzatore di viaggi-Possibili cause di esclusione in relazione alla situazione emergenziale dovuta all'epidemia di coronavirus</p> <p>Interpretazione dell'art. 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.</p> <p><i>Dubbio sul diritto all'indennità di risoluzione per l'organizzatore di viaggi nel caso in cui al momento del viaggio non sussista più un pregiudizio significativo causato da circostanze inevitabili e straordinarie ma la precedente risoluzione del viaggio da parte del consumatore sia stata determinata da una decisione previsionale adottata sulla base di un avviso del Ministero degli Esteri connesso ad un nuovo aumento dei casi di coronavirus nel luogo di destinazione del viaggio.</i></p> | <p style="text-align: center;">MIN. DEL TURISMO</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p><i>Dubbio se il fatto che le circostanze inevitabili e straordinarie comportino un pregiudizio sostanziale per l'esecuzione del viaggio dipenda unicamente da una decisione previsionale al momento della dichiarazione di risoluzione e, in caso di risposta positiva, dubbio sul momento entro il quale il viaggiatore può presentare la propria dichiarazione di risoluzione senza essere tenuto a corrispondere un'indennità di risoluzione all'organizzatore.</i></p> | |
| <p>C-205/23</p> <p>ROMANIA</p> <p>(Scad. 19-07-2023)</p> <p>Avv. S. Fiorentino</p> <p>Avv. M. Santoro</p> <p>CT 20310/23</p> | <p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Ne bis in idem - Mercato del gas naturale - Principio di libera formazione del prezzo</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e degli artt. 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che attengono al principio del ne bis in idem.</p> <p><i>Dubbi:</i></p> <p><i>a) se la violazione dell'obbligo di trasparenza che incombe sui fornitori di gas naturale nei confronti della clientela domestica possa portare l'autorità nazionale competente a obbligare il fornitore stesso ad applicare un prezzo imposto in via amministrativa, che non tiene conto del principio della libera formazione del prezzo sul mercato del gas naturale;</i></p> <p><i>b) se il fatto che un fornitore di gas naturale venga sanzionato tanto dall'autorità di tutela dei consumatori a titolo di pratica commerciale scorretta, quanto dall'autorità di regolazione nel settore dell'energia per violazione degli obblighi di trasparenza, mediante l'adozione delle stesse misure, possa considerarsi una limitazione giustificata del principio del ne bis in idem.</i></p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. FINANZE</p> <p>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |